

Penale Sent. Sez. 2 Num. 21707 Anno 2019

Presidente: GALLO DOMENICO

Relatore: SGADARI GIUSEPPE

Data Udiienza: 17/04/2019

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

- 1) Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo,
 - 2) Balachandramoorthy Ravichandran, nato a Polikandy (Sri Lanka) il 23/10/1965, parte civile,
 - 3) Associazione Comitato Addio Pizzo, parte civile,
- nel procedimento a carico di:

- 1) Barone Giuseppe, nato a Palermo l'08/07/1986,
 - 2) Galatolo Angelo, nato a Palermo il 12/03/1988,
- avverso la sentenza del 21/09/2018 della Corte di Appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso della parte civile Comitato Associazione Addiopizzo, annullamento con rinvio nel resto;
uditi i difensori:
avv. Ilaria Brunelli, in sostituzione degli avv. Salvatore Caradonna e Maurizio Gemelli, per le parti civili Comitato Addiopizzo e persona offesa;

avv. Rosanna Vella, per gli imputati, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso della parte civile Associazione Comitato Addiopizzo ed il rigetto dei ricorsi del Procuratore Generale e della persona offesa;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo del 13 ottobre 2017, confermava la responsabilità di Barone Giuseppe e Galatolo Angelo in relazione al reato loro in concorso ascritto di tentata estorsione aggravata dal numero delle persone, escludendo, per entrambi, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91, rideterminando la pena inflitta dal primo giudice e confermando le statuizioni civili.

2. La Corte riteneva provato, in punto di fatto e per quel che ancora interessa in questa sede, che i due imputati si fossero recati per due volte presso l'esercizio commerciale di rivendita di alimentari, gestito in Palermo dalla persona offesa Balachandramoorty Ravichandran, al fine di pretendere, con minaccia, il pagamento nei loro confronti di una somma di danaro annua pari a 500 euro.

Tale tentativo di estorsione, era rimasto provato attraverso le dichiarazioni della vittima, ritenute attendibili intrinsecamente ed in quanto corroborate dalle intercettazioni ambientali e dalle videoriprese predisposte successivamente alla denuncia da costei sporta dopo il primo incontro con gli imputati.

La Corte, pur ritenendo sussistente il reato, escludeva che nella espressione utilizzata dagli imputati in occasione del secondo incontro - captata dalle intercettazioni - potesse rinvenirsi il cosiddetto metodo mafioso integrante l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91.

Testualmente, secondo quanto trasfuso a fg. 7 della sentenza impugnata, gli imputati avevano detto alla vittima: "io ho preso impegni, Ravi, ho preso impegni! Come devo fare non lo so e li devo mantenere! Perché hai detto che pagavi?".

3. Ricorrono per cassazione il Procuratore generale e le parti civili (Associazione Comitato Addiopizzo e persona offesa), con distinti atti.

I ricorrenti si dolgono della esclusione dell'aggravante del metodo mafioso.

Le censure, di comune interesse, possono essere sintetizzate come segue.

La Corte sarebbe incorsa in una violazione di legge ed in un vizio della motivazione.

Da un lato, si assume che la Corte avrebbe trascurato la copiosa giurisprudenza di legittimità - ampiamente richiamata nei ricorsi - volta a valorizzare il contesto ambientale nel quale la tentata estorsione era stata commessa e le

caratteristiche del metodo mafioso, ritenuto sussistente, in determinate circostanze, finanche riguardo a condotte "silenti" ma evocative di un implicito riferimento, da parte degli autori, a compagini mafiose organizzate, la cui presenza è idonea a coartare con maggiore efficacia la volontà della vittima a causa della forza di intimidazione che da esse organizzazioni promana, nel senso indicato dall'art. 416-bis, comma 3, cod.pen..

Dall'altro, la Corte di Appello avrebbe omissis di valorizzare significativi dati processuali.

In particolare, il fatto che la richiesta di danaro fosse stata esternata dopo una serie di rapine, furti e danneggiamenti subiti dalla persona offesa e proprio al fine di far cessare tali episodi, secondo quanto dichiarato dalla medesima persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sono fondati i ricorsi del Procuratore generale e della parte civile Balachandramoorthy Ravichandran, mentre è inammissibile il ricorso della parte civile Associazione Comitato Addiopizzo.

1. La responsabilità concorsuale degli imputati, per la tentata estorsione loro contestata, non è oggetto di esame, non avendo costoro impugnato la sentenza di condanna di secondo grado.

2. La Corte di Appello, nel confermare la sentenza del GUP in punto di responsabilità per il reato base (aggravato dal numero delle persone), non ha smentito nessuna delle circostanze di fatto poste a base della decisione del primo giudice, limitandosi a focalizzare gli elementi ritenuti più significativi, nei termini sopra sintetizzati e fornendo di essi una interpretazione giuridica che l'ha condotta ad escludere la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 D.L. 152/91 (oggi trasfusa, senza modifiche, nell'art. 416-bis.1. cod.pen., per effetto dell'art. 5, comma 1, lett. d) del D.L.vo 1 marzo 2018 n. 21).

3. Ne consegue che si è in presenza di una doppia conforme quanto all'accertamento della responsabilità degli imputati in ordine al reato di tentata estorsione aggravato dal numero delle persone.

Il che consente, come è noto, il recupero della motivazione della sentenza di primo grado, il cui contenuto, per questa parte, si fonde con quello della sentenza impugnata (da ultimo, Sez.3, n.44418 del 16/07/2013, Argentieri; Sez.3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio).

4. La premessa si è resa necessaria al fine di risolvere l'unica questione giuridica sottoposta dai ricorrenti al vaglio di questa Corte, che necessita di

alcune precisazioni in punto di fatto, nei limiti di quanto è possibile trarre dalle due, conformi, sentenze di merito.

5. In particolare, i ricorrenti hanno ragione nel dire che entrambe le sentenze di primo e secondo grado hanno sottolineato come, secondo le dichiarazioni della vittima del reato, costei, prima della richiesta estorsiva, avesse "subito presso il suo negozio vari danni ad opera di ignoti", meglio indicati dal GUP come "vari reati contro il patrimonio".

Dopo tali fatti, gli imputati erano andati presso l'esercizio commerciale della persona offesa ("una piccola rivendita di alimentari"), intimandole "il pagamento della somma di euro 500, dicendo che solo così avrebbe evitato ulteriori danneggiamenti o furti" (fg. 3 della sentenza del GUP, fg. 1 della sentenza impugnata).

Successivamente, gli imputati si erano ripresentati per esigere dalla vittima il pagamento di quanto concordato ed in questa seconda circostanza era stata da loro proferita - non importa, in questa sede, da chi dei due - la frase trasfusa nella sentenza di appello e sopra riportata.

6. Così riassunti i fatti - nei limiti che interessano l'attuale vaglio - i ricorsi del Procuratore generale e della persona offesa risultano fondati nella parte in cui evidenziano un vizio di motivazione della sentenza impugnata per omissione di dati significativi processualmente certi.

Infatti, come correttamente sottolineato nella sentenza di primo grado, nella fase della condotta che aveva preceduto l'esternazione della frase messa a fuoco dalla Corte di merito, proferita dagli imputati alla vittima, vi erano i segni, neanche impliciti, dell'utilizzo del metodo mafioso.

La richiesta iniziale degli imputati era, invero, intervenuta dopo la perpetrazione di vari reati contro il patrimonio e di danni all'esercizio commerciale della persona offesa.

Di tali avvenimenti, gli imputati avevano mostrato di essere a conoscenza, posto che la loro pretesa nei confronti del negoziante aveva come scopo la sua tutela, nel futuro, da altri avvenimenti del genere.

La richiesta estorsiva era di tipo economico, per di più non una tantum ma in ragione di anno.

Siffatta richiesta di corresponsione di danaro, finalizzata ad evitare ulteriori furti o danneggiamenti, deve ritenersi, in diritto, espressione del metodo mafioso.

Si tratta della più classica delle dinamiche estorsive di tal genere: danaro in cambio di protezione.

In ciò, deve rinvenirsi il riferimento degli imputati alla mafia, poiché solo una organizzazione criminale potentemente radicata nel territorio e per questo

capace di controllarne le vicende criminali ai danni di commercianti (la "criminalità ordinaria", come l'ha chiamata il GUP), può offrire siffatto "servizio" alle vittime, sostitutivo di quello fornito dallo Stato e che due soggetti come gli imputati non avrebbero mai potuto da singoli garantire.

Per di più, la sentenza di primo grado, non smentita da quella di appello, aveva messo in luce, a fg. 12, che tale richiesta era avvenuta in un quartiere palermitano ad alta densità mafiosa; con il che mostrando di fare corretto riferimento alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di estorsione cd. "ambientale", non è necessario che la vittima conosca l'estorsore ed il clan di appartenenza del medesimo, rilevando soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose (Sez. 2, Sentenza n. 22976 del 13/04/2017, N. Rv. 270175 - 01).

Nel caso in esame, come si deduce dalla sentenza del GUP, la richiesta era finanche direttamente permeata da contenuto intimidatorio mafioso e si configurava, alla luce di quanto evidenziato, come una richiesta di "pizzo" camuffata dalla prospettazione di un vantaggio per la vittima (la cessazione dei furti e dei danneggiamenti) ottenibile in cambio di danaro (il cosiddetto "contratto di protezione").

La Corte di Appello ha trascurato questi dati, isolando la frase "a valle" proferita dagli imputati, incorrendo in un vizio motivazionale per travisamento della prova ed in una conseguente non corretta applicazione della legge penale quanto alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso.

Al contrario, se i dati indicati fossero stati tenuti nella giusta considerazione, la frase focalizzata dalla sentenza impugnata, avrebbe dovuto essere interpretata, in sintonia con il primo giudice, come il secondo riferimento degli imputati alla organizzazione criminale mafiosa, avendo costoro precisato alla vittima di aver "preso impegni" con altri soggetti; vale a dire, anche qui neanche implicitamente, di essere emissari di coloro che, alla luce della premessa condotta, erano in grado di offrire, in favore della persona offesa ed in cambio di una somma di danaro annua, il controllo del territorio dalla "criminalità ordinaria".

7. Da tanto discende che in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod.pen., nella direzione del metodo mafioso, la sentenza deve essere annullata e l'aggravante ritenuta sussistente, senza necessità di ulteriori valutazioni di merito, non essendo in contestazione la modalità del fatto ma solo la sua interpretazione giuridica.

Con la conseguenza che deve disporsi il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per la sola determinazione della pena, non risultando che l'aumento per tale aggravante fosse stato inflitto in primo grado nel minimo assoluto di legge; sicché, per la sua nuova quantificazione, occorreranno valutazioni di merito precluse al presente giudizio e dipendenti anche dall'esame di quegli ulteriori motivi di appello proposti dagli imputati che la Corte territoriale ha ritenuto assorbiti.

8.1. Il ricorso della parte civile Associazione Comitato Addiopizzo deve, invece, ritenersi inammissibile per carenza di interesse.

La sentenza impugnata, pur escludendo la circostanza aggravante del metodo mafioso, ha in toto confermato le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado, anche quella nei confronti del Comitato Addiopizzo (che, a rigore, avrebbe dovuto revocare, una volta esclusa l'aggravante del metodo mafioso, trattandosi di associazione antiracket).

Tali statuizioni sono divenute definitive per effetto della mancata impugnazione della sentenza di secondo grado da parte degli imputati.

Tuttavia, in capo alla Associazione Comitato Addiopizzo non si ravvisa un interesse concreto ed attuale alla impugnazione - peraltro in alcun modo dedotto - tenuto conto della liquidazione definitiva del danno (per euro 2000 ed in relazione alla estorsione aggravata dal metodo mafioso) disposta con la sentenza di primo grado, confermata, sul punto, dalla sentenza di appello.

8.2. Al contrario, l'ammissibilità del ricorso della parte civile Balachandramoorthy, discende dal fatto che nei di lei confronti è stata disposta dal Tribunale solo la condanna generica al risarcimento del danno (oltre ad una provvisoria); statuizione anch'essa confermata dalla Corte di merito.

Sulla questione, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che non abbia riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, convertito in L. n. 203 del 1991, potendo da quest'ultima derivare una differente quantificazione del danno morale da reato da risarcire, cui si perviene tenendo conto anche della gravità del reato, suscettibile di acuire i turbamenti psichici, e della entità del patema d'animo sofferto dalla vittima, che può risultare più intensamente intimidita da una condotta posta in essere con l'utilizzo del metodo mafioso o con finalità di agevolazione mafiosa (Sez. 2, n. 49038 del 21/10/2014, Colonna, Rv. 261142 - 01).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso della parte civile Associazione Comitato Addiopizzo, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende,

commisurata. all'effettivo grado . di colpa della stessa ricorrente nella.
determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod.pen. e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per la sola determinazione della pena.

Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile Associazione Comitato Addiopizzo, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.

Spese della parte civile Balachandramoorthy Ravichandran al definitivo.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 17.04.2019.